

## OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 519/2014/R/EEL

### Premessa

Cautha S.r.l. esprime profondo disappunto per l'inusuale leggerezza con cui l'Autorità ha promosso, a partire dai documenti di consultazione 183/2013 e 209/2013, un'innovazione fondamentale del sistema tariffario che all'atto pratico si rivela inapplicabile. L'assoggettamento dell'energia autoprodotta agli oneri generali di sistema, disegno del tutto assente dalla Strategia Energetica Nazionale, avrebbe richiesto ben altra riflessione e considerazione.

Il disappunto è tanto più fondato in quanto:

1. Le problematiche legate alla raccolta dei dati di misura erano facilmente prevedibili, e le perplessità espresse a caldo da più parti e in più sedi hanno trovato facile conferma;
2. La diffusione di sistemi di generazione integrati negli edifici (tegole, vetri, vernici fotovoltaiche) porterà a confini sempre più labili fra produzione e consumo di energia, con l'effetto di rendere la rigida discriminazione fra impianti di produzione *in situ* ed unità di consumo sempre più anacronistica;
3. La diffusione di sistemi di accumulo complicherà ulteriormente la quantificazione dell'autoconsumo: se un impianto fotovoltaico sul tetto contribuisse a caricare la batteria dell'auto in *garage*, e il consumo avvenisse pertanto al di fuori dell'impianto di utenza, come quantificherebbe l'Autorità l'energia autoprodotta ed autoconsumata?

Ci troviamo dunque a commentare un dispositivo transitorio che prescinde da una visione plausibile di quello che dovrebbe essere l'assetto a regime. Un transitorio destinato dunque a cristallizzarsi, ennesima stratificazione in un sistema tariffario in evidente crisi di fronte all'evoluzione del sistema elettrico.

Tutto ciò premesso, procediamo ad esprimere le nostre opinioni rispetto agli spunti di consultazione.

### **S1 Quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?**

*Un sistema di maggiorazioni fisse basate sul livello di tensione non è minimamente rispondente al requisito di "effetto stimato equivalente" di cui all'art. 24, comma 6, del DL 61/14. Soprattutto nella categoria degli impianti connessi in media tensione, l'onere implicito per chilowattora autoconsumato vedrebbe discriminazioni anche di due ordini di grandezza, a danni dei piccoli impianti alimentati da fonti intermittenti, rispetto ai grandi impianti alimentati da fonti programmabili.*

*Semplicemente, non è plausibile ricondurre una grandezza (l'energia autoconsumata) dipendente dalla capacità nominale degli impianti di autoproduzione, dalla loro tecnologia, dal fattore di utilizzo e dal profilo orario relativo di produzione e consumo, ad un sistema di maggiorazioni fisse.*

*Ciò posto, sarebbe tuttavia meno iniquo e distortivo un sistema transitorio che spostasse per tutte le utenze una quota (appunto il 5%) del gettito degli oneri generali di sistema dalla parte variabile a quella fissa della tariffa, da allocarsi proporzionalmente alla potenza disponibile al POD. Per le utenze che non dispongono di impianti di autoproduzione, in aggregato ciò non comporterebbe un*

*aggravio incrementale, mentre per quelle che disponendo di impianti di autoproduzione eviterebbero a regolazione corrente una parte degli oneri, tale aggravio ci sarebbe (coerentemente con lo spirito della norma).*

*Chiaramente, un sistema di questo tipo avrebbe un effetto redistributivo a danno di quelle utenze con un fattore di utilizzo di potenza disponibile ed impianti di autoproduzione minore della media, a favore delle utenze con fattori di utilizzo più elevati. Tali effetti redistributivi appaiono tuttavia meno distorsivi di quelli del dispositivo proposto dall'Autorità, e in qualche modo coerenti con altri obiettivi sistemici quali la promozione di un utilizzo meno aleatorio delle risorse di rete.*

*Vale la pena di notare che la lettera del DL 91/14, nel fare generico riferimento a "maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema", non preclude minimamente una soluzione in linea con quella qui suggerita. Al contrario, l'imposizione su base del tutto arbitraria di oneri basati su requisiti "anagrafici" dell'utenza, e non sul beneficio reale associato all'autoconsumo, non trova alcuna giustificazione nel dispositivo normativo.*

**S2** **Si ritiene opportuno addivenire per gli anni successivi al 2015, nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione, ad una regolazione puntuale sulla base dell'energia elettrica effettivamente consumata in sito, nonostante la maggior complessità che ne può derivare? Perché? Si ritiene invece preferibile proseguire con un siffatto sistema semplificato di maggiorazioni fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 (cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%)?**

*No. Per le ragioni esposte in premessa, si propende senza dubbio alcuno per il mantenimento del regime transitorio, fino ad un auspicabile (e verosimile) ripensamento complessivo dei principi ispiratori della disciplina, in coerenza con le direttrici di evoluzione tecnologica.*

**S3** **Si ritiene opportuno mantenere un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse (in luogo dell'utilizzo dei dati relativo all'energia elettrica consumata in sito) affinando tuttavia i criteri per la quantificazione delle maggiorazioni, con particolare riferimento ai SEU e SEESEU connessi in media tensione? Come potrebbe essere effettuato tale affinamento sulla base dei dati già attualmente trattati?**

*Vedasi risposta a quesito S1.*

*La scrivente non ritiene di poter fornire indicazioni utili in merito alle modalità di implementazione puntuale del meccanismo con riferimento alle utenze energivore e le grandi utenze.*